

**ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI**

PROVA GENERALE

Bando per l'ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi ai sensi dell'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli articoli 4 e 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e ss.mm.ii, nonché degli articoli 10, comma 1, lett. c) e 12, comma 5 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018 e successive modifiche.

LA COMMISSIONE CONI DEGLI AGENTI SPORTIVI

VISTO l'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e, in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6 e 12 del prefato decreto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2018;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2019;

VISTO il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale CONI del 26 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1645 del Consiglio Nazionale CONI del 2 agosto 2019 relativa all'esonero da requisito di tirocinio e formazione;

VISTA la deliberazione della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 20.11.2018 con la quale sono state deliberate le modalità operative e gli argomenti della prova generale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

RILEVATA la necessità di avvalersi per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione di un soggetto qualificato, che sarà individuato successivamente alla pubblicazione del bando;

ADOTTA il seguente

BANDO

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1. Per l'ammissione alla prova generale è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente (nel caso di titolo equipollente il candidato è tenuto a dimostrare la l'equipollenza al momento dell'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi);
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586c.p.;
- f) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
- g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
- j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria ai sensi del successivo art. 1.4.

1.2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione e devono persistere sino alla conclusione della medesima.

1.3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.1 deve essere dichiarato, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni. La Commissione CONI degli Agenti Sportivi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.

1.4. L'effettivo pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando copia della ricevuta di versamento di Euro € 50,00 (cinquanta/00) effettuato su c/c n. IT93P0100503309000000000087, intestato al CONI con causale "*versamento diritti segreteria per esame abilitazione agenti sportivi – prova generale*".

1.5. I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. Comunque, la Commissione CONI degli Agenti Sportivi potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

1.6. Sono ammessi a partecipare alla prova speciale ex art. 12, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2019 i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni richiamate in premessa che hanno superato la prova generale di cui al presente bando.

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA GENERALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE

2.1. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla prova generale dell'esame di abilitazione e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la

presentazione, non permette più l'invio del modulo elettronico. L'invio *on line* della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio entro le ore 23:59 del 9 settembre 2019. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione.

2.2. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.1.

2.3. L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione, ovvero l'illeggibilità della stessa o dei suoi allegati comporterà l'automatica esclusione dalla prova di accesso, ferma restando la facoltà della Commissione CONI degli Agenti Sportivi di richiedere integrazioni o chiarimenti compatibilmente con i tempi necessari per lo svolgimento delle prove abilitative.

2.4. La mancata indicazione nella domanda di ammissione di un indirizzo di posta elettronica certificata esonera da responsabilità la Commissione CONI degli Agenti Sportivi nel caso di mancata ricezione di qualsivoglia comunicazione.

ART. 3 – COMMISSIONE

3.1. La Commissione ed eventuali sottocommissioni competenti a predisporre e valutare le prove di accesso sono composte da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e dell'art. 14 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018 e ss.mm.ii.

3.2. La composizione della Commissione esaminatrice sarà pubblicata sull'indirizzo web <https://agentisportivi.coni.it> prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

ART. 4 – ARGOMENTI DELL'ESAME DI ABILITAZIONE – PROVA GENERALE

4.1. Costituiscono oggetto dell'esame di abilitazione – prova generale i seguenti argomenti:

A) DIRITTO DELLO SPORT:

L'ordinamento sportivo internazionale.

Il Comitato Olimpico Internazionale. Le Federazioni Sportive Internazionali.

L'ordinamento sportivo italiano in generale.

Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari. L'ordinamento sportivo: autonomia nel sistema della pluralità degli ordinamenti, e nei confronti degli ordinamenti statale ed internazionale.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Statuto; D. Lgs. 242 del 23 luglio 1999; Legge 178 dell'8 agosto 2002; D. Lgs. 15 del 8 gennaio 2004).

Le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva. Gli indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali.

Società sportive e associazioni sportive dilettantistiche. Il Registro Coni delle Società Sportive. Le Leghe. Gli affiliati ed i tesserati.

Il professionismo sportivo (Legge 91 del 23 marzo 1981). Le controversie di lavoro. La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale.

La Giustizia Sportiva.

Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria (Legge 280 del 17 ottobre 2003). I Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento Sportivo del Coni. La responsabilità diretta, la responsabilità presunta e la responsabilità oggettiva. Il vincolo di giustizia. Il Codice di Giustizia Sportiva del Coni ed il procedimento disciplinare. Gli organi di giustizia presso il CONI: la Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tribunale Arbitrale dello Sport. La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive: la frode nelle competizioni sportive; l'illecito sportivo; l'esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse; il DASPO (Legge 401 del 13 dicembre 1989).

La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi professionisti (Legge 376 del 14.12. 2000; il Codice Mondiale Antidoping WADA; D.M. 13 marzo 1995).

Agenti.

L'art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017. Il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e modifiche. Il Registro nazionale degli agenti sportivi. Il Regolamento Coni degli Agenti sportivi (Delibera del Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018).

B) DIRITTO PRIVATO:

Il sistema delle fonti.

Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento. Il limite dell'ordine pubblico.

Il rapporto giuridico. Le situazioni soggettive attive e passive. La persona fisica.

La capacità giuridica e quella di agire; la minore età; cittadinanza e residenza; i diritti della personalità e la protezione dei dati personali D. Lgs.101 del 10 agosto 2018; il diritto all'immagine ed il suo sfruttamento.

Gli enti: classificazione degli enti; le associazioni e le società. Il negozio giuridico.

L'autonomia negoziale. Elementi dei negozi giuridici e classificazione dei medesimi.

Il bollo, la registrazione, e la pubblicità.

Le obbligazioni.

Nozione. Fonti. Soggetti e solidarietà. La prestazione. L'oggetto. Le obbligazioni pecuniarie. L'inadempimento, la mora ed il danno risarcibile. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio e la sua estinzione.

Il contratto.

Nozione; elementi essenziali ed accidentali; il contratto illecito e quello in frode alla legge. Le trattative e responsabilità connesse. La conclusione del contratto. Il contratto preliminare. L'interpretazione del contratto. Gli effetti del contratto. Lo scioglimento e la clausola penale. La cessione del contratto. I vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi. La clausola di recesso. La simulazione: effetti e prova. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust.

La prescrizione e la decadenza.

La rappresentanza.

La nozione, la classificazione e le fonti. La procura. I vizi: li conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato; difetto di poteri. La gestione di affari altrui. Il contratto per persona da nominare.

Il contratto di mandato.

C) DIRITTO AMMINISTRATIVO:

Le fonti del diritto nell'ordinamento giuridico italiano. La Legge 241 del 7 agosto 1990; il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Giustizia amministrativa. La Legge 190 del 6 novembre 2012. Anticorruzione, antiriciclaggio. Responsabilità amministrativa degli Enti.

ART. 5 – PROVA GENERALE

5.1. La prova generale dell'esame di abilitazione si compone di una prova scritta e di una prova orale.

5.2. Il presente avviso costituisce per tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti convocazione formale senza, quindi, ulteriore onere di convocazione e comunicazione da parte del CONI. Resta fermo che il CONI stesso si riserva di comunicare in tempo utile sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) eventuali variazioni e/o modifiche del luogo e/o del calendario d'esame.

5.3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere la prova scritta, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

ART. 6 – LA PROVA SCRITTA

6.1. La prova scritta sarà effettuata tramite test a risposta multipla. Si svolgerà a Roma, nel giorno, l'ora e la sede che saranno resi noti sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) almeno venti giorni prima della data fissata per la prova. La pubblicazione sulla piattaforma informatica del Registro degli Agenti Sportivi ha valore legale, senza onere di comunicazione ulteriore da parte del CONI.

6.2. La mancata presentazione da parte del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia all'esame. Conseguentemente il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, sarà escluso dall'esame.

6.3. In sede d'esame, i candidati dovranno, pena la non ammissione alla prova, presentare un valido documento d'identità personale.

6.4. Non è consentito portare alcun tipo di apparecchio elettronico e testi di alcun genere. I candidati che utilizzeranno apparecchi elettronici e/o consulteranno testi e/o si consulteranno reciprocamente saranno estromessi dalla prova.

6.5. La prova consisterà in n° 30 domande con 4 opzioni di risposta (15 di diritto dello sport, 10 di diritto privato e 5 di diritto amministrativo) formulate dalla Commissione di cui all'art. 3, previamente approvate dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi. Il candidato dovrà indicare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate.

6.6. Il tempo massimo complessivo della prova scritta sarà di 20 minuti. Per poter accedere alla

prova orale il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 20 domande.

6.7. Non saranno inviate comunicazioni relative ai risultati del test, né saranno fornite informazioni telefoniche.

6.8. Qualora in ragione del numero di iscritti sarà necessario svolgere più sessioni d'esame e al fine di preservare la par condicio, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della selezione, saranno predisposte prove d'esame distinte ed equivalenti per ciascuna sessione. Le domande che compongono le prove saranno estratte, da un soggetto qualificato appositamente incaricato, da un archivio di quesiti predisposti al fine di elaborare un numero di modelli di questionari adeguato affinché per ciascuna sessione sia possibile effettuare un'estrazione tra almeno tre modelli di questionari con domande differenti. Ciascun questionario sarà riprodotto con modalità casuale nell'ordine delle domande e delle risposte. Al termine di ciascuna sessione d'esame si procederà in forma anonima e automatica alla correzione delle prove dei candidati e al calcolo dei relativi punteggi, nonché alla successiva associazione del risultato della prova al nominativo del candidato. Le operazioni di abbinamento avverranno alla presenza di almeno tre componenti della Commissione di esame e di almeno tre candidati.

6.9. L'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e che sono ammessi a sostenere la successiva prova orale sarà pubblicato sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova orale. La pubblicazione sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) ha valore legale, senza onere di comunicazione ulteriore da parte del CONI.

ART. 7 – PROVA ORALE

7.1. La prova orale sarà effettuata in Roma secondo il calendario pubblicato sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) almeno 3 giorni prima dall'inizio delle prove orali.

7.2. In sede d'esame i candidati dovranno, pena la non ammissione alla prova, presentare un valido documento d'identità personale.

7.3. Nel corso della prova orale al candidato dovranno essere poste almeno 3 domande, una per ciascuna materia, estratte tra almeno venti domande formulate dalla Commissione di cui all'art. 3, previamente approvate dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi.

7.4. Ai fini del superamento della prova il candidato dovrà ottenere una media sufficiente (6/10) sulle tre domande.

7.5. La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia all'esame. Conseguentemente il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, è escluso dall'esame.

ART. 8 – ELENCO AMMESSI ALLA PROVA SPECIALE

8.1. Con provvedimento del Presidente della Commissione CONI degli Agenti Sportivi è approvato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova generale e quindi aventi diritto ad essere ammessi alla prova speciale.

L'elenco sarà pubblicato sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentsportivi.coni.it>) al termine della sessione d'esame, che si considererà conclusa all'esito di eventuali convocazioni successive al calendario fissato, rese necessarie da esigenze di differimento comprovate e documentate dai candidati.

La pubblicazione sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentsportivi.coni.it>) ha valore legale, senza onere di comunicazione ulteriore da parte del CONI.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1. Il CONI e, segnatamente la Commissione CONI degli Agenti Sportivi e la Commissione di cui all'art. 3, conferma ogni trattamento connesso all'utilizzo dei dati personali del candidato alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

9.2. La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), espressione di tacito consenso alla pubblicazione dei dati personali sull'indirizzo istituzionale del CONI e sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentsportivi.coni.it>).

9.3. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno utilizzati per le attività di valutazione dei requisiti di partecipazione, per l'elaborazione e pubblicazione degli elenchi nominativi degli ammessi aventi diritto a sostenere la prova speciale.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10.1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Marco Befera (marco.befera@coni.it).

ART. 11 – PUBBLICITÀ

11.1. Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sulla piattaforma informatica del Registro degli Agenti Sportivi (<https://agentsportivi.coni.it>).

Art. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

12.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dall'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e ss.mm.ii, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2019 e dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596

del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale CONI del 26 febbraio 2019;

12.2. Resta impregiudicata per il CONI la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, il CONI provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sulla piattaforma del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>).

12.3. Nel caso in cui il CONI eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alla prova generale.

12.4. Il CONI si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sulla piattaforma informatica del Registro CONI degli Agenti Sportivi (<https://agentisportivi.coni.it>) definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.